REGOLAMENTO (CEE) N. 3114/82 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1982

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/82 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione; che, d'altro canto, tale Stato membro ha deciso di applicare detto premio soltanto nella regione 5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nel periodo dal 1º al 7 novembre 1982;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, per la Gran Bretagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dagli Stati membri interessati o, per quanto riguarda il Regno Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo dal 1º al 7 novembre 1982, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento;

considerando l'opportunità di rammentare che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1558/82 (6), ha stabilito misure transitorie per quanto concerne il mancato ricupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carini ovine e caprine esportati dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare in Gran Bretagna del premio variabile alla macellazione nel periodo dal 1º al 7 novembre 1982, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3191/80, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 1º al 7 novembre 1982, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1982.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

^{(&#}x27;) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2') GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22. (3') GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1982.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna per la settimana che inizia il 1º novembre 1982

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	92,929 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)
(¹) Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Breta,	gna.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna nella settimana che inizia il 1º novembre 1982

(ECU/100 kg) Numero della tariffa Importi da Designazione delle merci doganale riscuotere comune Peso vivo 01.04 B Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura 43,677 Peso netto 02.01 A IV a) Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate: 1. Carcasse o mezzene 92,929 2. Busto o mezzo busto 65,050 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 102,222 120,808 4. Coscia intera o mezza coscia 5. altre: aa) Pezzi non disossati 120,808 bb) Pezzi disossati 169,131 02.01 A IV b) Carni delle specie ovina e caprina, congelate: 1. Carcasse o mezzene 69,697 2. Busto o mezzo busto 48,788 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 76,667 4. Coscia intera o mezza coscia 90,606 5. altre: 90,606 aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati 126,849 02.06 C II a) Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate: 1. non disossate 120,808 2. disossate 169,131